

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
(PIACENZA)

REGOLAMENTO
di applicazione delle
sanzioni amministrative
alle violazioni ai
Regolamenti e alle
Ordinanze Sindacali e dei
Responsabili di settore

Approvato con deliberazione di C.C. n. *100...* del *26/6/03..*

Ripubblicato all'albo pretorio dal *22-07-03*
per *15 gg.* consecutivi.

SOMMARIO

Art. 1	3
Oggetto del regolamento	3
Art. 2	3
Definizioni	3
Art. 3	3
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	3
Art. 4	4
Soggetti accertatori	4
Art. 5	4
Processo verbale di accertamento	4
Art. 6	5
Rapporto all'autorità competente.....	5
Art. 7	5
Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzioni o di archiviazione.....	5
Art. 8	5
Termini per le esecuzioni delle ordinanze di cui alla L. 689/81	5
Art. 9	6
Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni	6
Art. 10	6
Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.....	6
Art. 11	6
Disposizioni transitorie e finali	6
Art. 12	7
Entrata in vigore.....	7

Art. 1

Oggetto del regolamento

Con il presente Regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di settore del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione da parte della competente autorità giudiziaria delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle ordinanze contingibili ed urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emessa successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore attraverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art. 2

Definizioni

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze e ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia quelle emesse dai responsabili di settore.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze-ingiunzioni ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Art. 3

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge 3/2003, che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.

E' consentito il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 per tutte le violazioni previste al comma 1 e comunque pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 gg.

dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 4

Soggetti accertatori

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 689/1981.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio della funzione loro attribuita.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5

Processo verbale di accertamento

La violazione di una norma di un regolamento o di un ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) Le generalità e la qualifica del verbalizzante
- c) Le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della l. n.689/1981 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- d) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione.
- e) L'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati
- f) L'avvenuta contestazione della violazione o in alternativa, i motivi della mancata contestazione
- g) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione
- h) L'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta
- i) L'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore
- j) La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità e ognuna di queste deve essere redatto in singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la

contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Art. 6

Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della L. 689/1981, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Comune:

- a) L'originale del processo verbale
- b) La prova dell'avvenuta contestazione o notificazione
- c) Le prove osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 7

Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzioni o di archiviazione

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento e dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, al responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Segretario Comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Art. 8

Termini per le esecuzioni delle ordinanze di cui alla L. 689/81

L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 24 mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso con lo scritto difensivo o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale questa dovrà essere effettuata, previa personale convocazione entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvio o repliche dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti i pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Art. 9

Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 1 della L. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti adottati così come previste all'art. 3 del presente Regolamento.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella L. 689/1981, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

Art. 10

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

Le applicazioni delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della L. 689/1981.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali e di responsabili di settore che prevedano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli art.li 106 e seguenti del R.D. 383/1934 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito die missione di

ordinanza ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I Regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che siano stati pubblicati all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Il presente Regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alla Legge 689/1981.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al primo giorno successivo all'esecutività dell'atto di Consiglio Comunale che lo approva.